



European Securities and
Markets Authority

Orientamenti

**relativi all'attività finalizzata all'attuazione delle norme in materia di
informativa finanziaria**



Sommario

I. Ambito di applicazione.....	3
II. Riferimenti normativi, abbreviazioni e definizioni	4
III. Scopo.....	8
IV. Obblighi di conformità e di segnalazione	9
V. Orientamenti sull'attività finalizzata all'attuazione delle norme.....	10
Contesto.....	10
Obiettivo dell'attività finalizzata all'attuazione delle norme	12
Concetto di attività finalizzata all'attuazione delle norme	12
Oggetto dell'attività finalizzata all'attuazione delle norme	13
Autorità di vigilanza europee	14
Valutazione preventiva dell'autorità di vigilanza.....	16
Metodi di selezione.....	17
Procedure di controllo.....	18
Provvedimenti volti ad assicurare l'attuazione delle norme	20
Coordinamento europeo.....	22
Questioni emergenti e decisioni.....	23
Comunicazioni.....	25

I. Ambito di applicazione

Destinatari

1. I presenti orientamenti sono rivolti a tutte le autorità competenti degli Stati membri dell'Unione europea (UE) che si occupano dell'attività finalizzata all'attuazione delle norme in materia di informativa finanziaria ai sensi della direttiva sulla trasparenza. Essi sono inoltre rivolti alle autorità competenti dei paesi dello Spazio economico europeo (SEE) che non sono Stati membri dell'UE, nella misura in cui la direttiva sulla trasparenza si applica in tali paesi.

Oggetto

2. I presenti orientamenti si applicano all'attività finalizzata all'attuazione delle norme in materia di informativa finanziaria ai sensi della direttiva sulla trasparenza al fine di garantire che l'informativa finanziaria contenuta nei documenti armonizzati forniti dagli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato rispetti gli obblighi derivanti dalla direttiva sulla trasparenza.
3. Nell'ambito di applicazione è inclusa l'informativa finanziaria degli emittenti già quotati in un mercato regolamentato e soggetti alla direttiva sulla trasparenza a norma delle disposizioni della stessa direttiva. A seconda dei casi, può essere inclusa anche l'informativa finanziaria di emittenti di paesi terzi che utilizzano un quadro legale di riferimento dell'informativa finanziaria dichiarato equivalente agli IFRS ai sensi del regolamento n. 1569/2007 della Commissione.
4. I presenti orientamenti non si applicano all'attuazione delle norme in materia di dichiarazione di carattere non finanziario ai sensi dell'articolo 19 *bis* e dell'articolo 29 *bis* della direttiva contabile.
5. Le autorità competenti e gli altri soggetti competenti possono decidere di seguire i presenti orientamenti anche nell'attività finalizzata all'attuazione delle norme in materia di informativa finanziaria sulla base di altri obblighi che gli emittenti sono tenuti a rispettare a norma delle leggi nazionali.

Data di applicazione

6. I presenti orientamenti acquisteranno efficacia due mesi dopo la loro pubblicazione nel sito Internet dell'ESMA in tutte le lingue ufficiali dell'UE.
7. A meno che le autorità di vigilanza decidano di attuare le modifiche precedentemente a tale data, la revisione degli orientamenti 5, 6, 6 *bis* e 6 *ter* acquisterà efficacia il 1° gennaio 2022.

II. Riferimenti normativi, abbreviazioni e definizioni

Se non diversamente specificato, i termini utilizzati e definiti nella direttiva sulla trasparenza sono utilizzati con lo stesso significato nei presenti orientamenti. Per comodità di riferimento, alcuni dei termini definiti nella direttiva sulla trasparenza sono richiamati di seguito. Inoltre, si applicano le definizioni, i riferimenti legislativi e le abbreviazioni seguenti.

Riferimenti normativi

<i>Direttiva contabile</i>	Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (modificata dalla direttiva 2014/95/UE)
<i>Direttiva sui conti delle banche e degli altri istituti finanziari</i>	Direttiva 86/635/CEE del Consiglio relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari.
<i>Regolamento ESMA</i>	Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione [modificato dal regolamento (UE) 2019/2175]
<i>Regolamento IAS</i>	Regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all'applicazione di principi contabili internazionali
<i>Direttiva sui conti annuali delle imprese di assicurazione</i>	Direttiva 91/674/CEE del Consiglio relativa ai conti annuali e ai conti consolidati delle imprese di assicurazione
<i>Direttiva sui mercati degli strumenti finanziari (MiFID II)</i>	Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE

*Direttiva sulla
trasparenza*

Direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato e che modifica la direttiva 2001/34/CE (modificata dalla direttiva 2013/50/UE)

Abbreviazioni

<i>CAERVM</i>	Comitato delle autorità europee di regolamentazione dei valori mobiliari
<i>SEE</i>	Spazio economico europeo
<i>EECS</i>	Sede di coordinamento delle autorità di vigilanza europee
<i>ESMA</i>	Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati
<i>UE</i>	Unione europea
<i>PCGA</i>	Principi contabili generalmente accettati
<i>IASB</i>	Organismo internazionale di normalizzazione contabile
<i>IFRS</i>	Principi internazionali d'informativa finanziaria
<i>IFRS IC</i>	Comitato per l'interpretazione dei principi internazionali d'informativa finanziaria

Definizioni

<i>Direttive contabili</i>	Per «direttive contabili» si intendono la direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, la direttiva 91/674/CEE del Consiglio relativa ai conti annuali e ai conti consolidati delle imprese di assicurazione, nonché la direttiva 86/635/CEE del Consiglio relativa ai conti annuali e ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari
<i>Nota correttiva</i>	Emissione da parte di un'autorità di vigilanza o di un emittente, su iniziativa o richiesta di un'autorità di vigilanza, di una nota che rende pubblica un'inesattezza rilevante

		relativa a uno o più elementi specifici inclusi nell'informativa finanziaria già pubblicata, nonché le informazioni rettificcate, salvo il caso in cui ciò si riveli impossibile
<i>Attività finalizzata all'attuazione delle norme in materia di informativa finanziaria</i>		Esame della conformità dell'informativa finanziaria al quadro legale di riferimento dell'informativa finanziaria, adozione di opportuni provvedimenti in caso di violazioni accertate nel corso dell'attività finalizzata all'attuazione delle norme, in conformità alle norme applicabili ai sensi della direttiva sulla trasparenza, e assunzione di altri provvedimenti pertinenti ai fini dell'attività finalizzata all'attuazione delle norme
<i>Autorità di vigilanza/Autorità di vigilanza europea</i>	<i>di</i>	Autorità competenti o enti che agiscono per loro conto nel SEE in conformità alle norme applicabili ai sensi della direttiva sulla trasparenza
<i>Bilancio</i>		Bilanci annuali e intermedi redatti in conformità al quadro legale di riferimento dell'informativa finanziaria, definito più avanti
<i>Documenti armonizzati</i>		Documenti la cui pubblicazione è obbligatoria ai sensi della direttiva sulla trasparenza
<i>Stato membro d'origine</i>		Lo Stato membro d'origine quale definito nell'articolo 2, paragrafo 1, lettera i), della direttiva sulla trasparenza
<i>Stato membro ospitante</i>		Lo Stato membro ospitante quale definito nell'articolo 2, paragrafo 1, lettera j), della direttiva sulla trasparenza
<i>Emittente</i>		Un emittente quale definito nell'articolo 2, paragrafo 1, lettera d), della direttiva sulla trasparenza, ad esclusione delle persone fisiche
<i>Gestore del mercato</i>		Un gestore del mercato quale definito nell'articolo 4, paragrafo 1, punto 18, della direttiva MiFID II
<i>Informazioni previste dalla regolamentazione</i>		Informazioni previste dalla regolamentazione quali definite nella direttiva sulla trasparenza, ovvero tutte le informazioni che l'emittente, o qualsiasi altra persona che abbia chiesto l'ammissione di valori mobiliari alla negoziazione in un mercato regolamentato senza il consenso dell'emittente, è tenuto a comunicare a norma della direttiva sulla trasparenza, dell'articolo 6 della direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, relativa all'abuso di informazioni privilegiate e alla

manipolazione del mercato (abusi di mercato)¹, o delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di uno Stato membro adottate ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva sulla trasparenza.

Mercato regolamentato

Un mercato regolamentato quale definito nell'articolo 4, paragrafo 1, punto 21, della direttiva MiFID II

Quadro legale di riferimento dell'informativa finanziaria

Gli IFRS e i quadri legali di riferimento dell'informativa finanziaria ritenuti equivalenti agli IFRS in base al regolamento (CE) n. 1569/2007² nonché ai principi contabili nazionali generalmente accettati (PCGA nazionali) utilizzati nel SEE. Sono compresi gli obblighi relativi alle relazioni sulla gestione derivanti dalla direttiva sui bilanci d'esercizio

Tipi di controllo

Controllo documentale mirato dell'informativa finanziaria

La valutazione della conformità delle questioni e/o dei settori predefiniti nell'informativa finanziaria inclusa in uno o più documenti armonizzati di un emittente al quadro legale di riferimento della stessa informativa finanziaria. Il controllo documentale mirato non comporta alcuna interazione tra l'autorità di vigilanza e l'emittente. Sulla base delle procedure di controllo espletate, l'autorità di vigilanza conclude se vi sono indicazioni dell'esistenza di infrazioni in relazione alle questioni e/o settori predefiniti analizzati.

Controllo documentale completo dell'informativa finanziaria

La valutazione dell'intero contenuto dell'informativa finanziaria inclusa in uno o più documenti armonizzati di un emittente al fine di individuare le questioni e/o i settori che, a giudizio dell'autorità di vigilanza, necessitano di ulteriori analisi; inoltre, la successiva valutazione della conformità di tale informativa finanziaria al quadro legale di riferimento relativamente alle suddette questioni e/o settori. Il controllo documentale completo non comporta alcuna interazione tra l'autorità di vigilanza e l'emittente. Sulla base delle procedure di controllo espletate, l'autorità di vigilanza conclude se vi

¹ La direttiva 2003/6/CE è stata abrogata dal regolamento (CE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014. A partire da tale data, i riferimenti si intenderanno fatti al regolamento (UE) n. 596/2014 e si leggeranno secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato II del regolamento (UE) n. 596/2014.

² Regolamento (CE) n. 1569/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, che stabilisce un meccanismo per determinare l'equivalenza dei principi contabili applicati dagli emittenti di titoli di paesi terzi conformemente alle direttive 2003/71/CE e 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, modificato dal regolamento delegato (UE) n. 310/2012 della Commissione, del 21 dicembre 2011

sono indicazioni dell'esistenza di infrazioni nell'informativa finanziaria analizzata.

Controllo interattivo mirato dell'informativa finanziaria

La valutazione della conformità delle questioni e/o dei settori predefiniti nell'informativa finanziaria inclusa in uno o più documenti armonizzati di un emittente al quadro legale di riferimento della stessa informativa finanziaria. Il controllo interattivo mirato comporta un'interazione tra l'autorità di vigilanza e l'emittente. Sulla base delle procedure di controllo espletate e delle informazioni trasmesse dall'emittente, l'autorità di vigilanza conclude se ha constatato infrazioni relativamente alle questioni e/o ai settori predefiniti analizzati.

Controllo interattivo completo dell'informativa finanziaria

La valutazione dell'intero contenuto dell'informativa finanziaria inclusa in uno o più documenti armonizzati di un emittente al fine di individuare le questioni e/o i settori che, a giudizio dell'autorità di vigilanza, necessitano di ulteriori analisi; inoltre, la successiva valutazione della conformità di tale informativa finanziaria al quadro legale di riferimento relativamente alle suddette questioni e/o settori. Il controllo interattivo completo comporta un'interazione tra l'autorità di vigilanza e l'emittente. Sulla base delle procedure di controllo espletate e delle informazioni trasmesse dall'emittente, l'autorità di vigilanza conclude se ha constatato infrazioni relativamente alle questioni e/o ai settori analizzati.

III. Scopo

8. L'ESMA può emanare orientamenti a norma dell'articolo 16 del regolamento ESMA in relazione agli atti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento ESMA, tra cui è compresa la direttiva sulla trasparenza, al fine di istituire prassi di vigilanza uniformi, efficienti ed efficaci in relazione a tali atti e assicurare l'applicazione comune, uniforme e coerente degli stessi. Alla luce degli obiettivi sottesi alla direttiva sulla trasparenza, che mira ad assicurare che l'attività finalizzata all'attuazione delle norme risponda a criteri di efficacia e uniformità, e delle disposizioni in base a cui le autorità competenti devono avere il potere di esaminare l'informativa finanziaria pubblicata ai sensi della direttiva sulla trasparenza per verificare che sia redatta in conformità al quadro legale di riferimento, l'ESMA ritiene che i presenti orientamenti assolvano a tale funzione.
9. Più precisamente, lo scopo dei presenti orientamenti è istituire prassi di vigilanza uniformi, efficienti ed efficaci e assicurare l'applicazione comune, uniforme e coerente del diritto comunitario rinforzando un approccio comune, come indicato nel considerando 16 del regolamento IAS, nell'attività finalizzata all'attuazione delle norme in materia di informativa finanziaria ai sensi della direttiva sulla trasparenza al fine di ottenere un regime di attuazione delle norme adeguato e rigoroso per rafforzare la fiducia degli

investitori nei mercati finanziari ed evitare l'arbitraggio regolamentare. I presenti orientamenti sono principles-based e definiscono l'attività finalizzata all'attuazione delle norme in materia di informativa finanziaria e il campo di applicazione di tale attività ai sensi della direttiva sulla trasparenza, stabiliscono le caratteristiche che dovrebbero avere le autorità di vigilanza, descrivono le tecniche di selezione che dovrebbero essere applicate, come pure altri aspetti della metodologia sottesa all'attività finalizzata all'attuazione delle norme, descrivono i tipi di azioni che dovrebbero essere utilizzati dalle autorità di vigilanza nell'ambito dell'attività finalizzata all'attuazione delle norme e spiegano in che modo le attività finalizzate all'attuazione delle norme sono coordinate in seno all'ESMA.

10. Nel 2019 sono state sottoposte a revisione le definizioni e gli orientamenti 5, 6, 6 *bis* e 6 *ter* degli Orientamenti relativi all'attività finalizzata all'attuazione delle norme in materia di informativa finanziaria al fine di tenere conto delle raccomandazioni risultanti dalla valutazione tra pari³ effettuata nel 2017 sull'attuazione degli stessi orientamenti. Tali modifiche mirano a rafforzare la convergenza in termini di vigilanza nel settore dell'attuazione delle norme in materia di informativa finanziaria, armonizzando ulteriormente le procedure espletate dalle autorità di vigilanza in sede di controllo dell'informativa finanziaria pubblicata dagli emittenti in conformità della direttiva sulla trasparenza.
11. Infine, a norma dell'articolo 24, paragrafo 4 *bis*, della direttiva sulla trasparenza, le autorità competenti dovrebbero essere dotate di tutti i poteri di indagine necessari per l'esercizio delle loro funzioni. Tali poteri sono esercitati in conformità della legislazione nazionale.

IV. Obblighi di conformità e di segnalazione

Status degli orientamenti

12. Il presente documento contiene orientamenti emanati ai sensi dell'articolo 16 del regolamento ESMA e rivolti alle autorità competenti. Conformemente all'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento ESMA, le autorità competenti devono compiere ogni sforzo per conformarsi agli orientamenti.
13. Le autorità competenti a cui sono rivolti i presenti orientamenti dovrebbero conformarsi ad essi integrandoli nelle loro prassi di vigilanza. L'ESMA fa notare che i compiti legati all'attività finalizzata all'attuazione delle norme oggetto dei presenti orientamenti sono assolti dalle autorità competenti designate in ciascuno Stato membro o da enti appositamente delegati.⁴ Tuttavia, la responsabilità ultima di vigilare sull'osservanza delle disposizioni contenute nella direttiva sulla trasparenza rimane in capo all'autorità competente designata. Indipendentemente dall'ente che nel concreto effettua le attività

³ ESMA 42-111-4138 Relazione di revisione tra pari degli Orientamenti relativi all'attuazione delle norme in materia di informativa finanziaria («Peer Review on Guidelines on Enforcement of financial information»), 18 luglio 2017, ESMA, Parigi

⁴ Articolo 24 della direttiva sulla trasparenza

finalizzate all'attuazione delle norme, le autorità competenti restano soggette all'obbligo di compiere ogni sforzo per conformarsi ai presenti orientamenti.

Obblighi di comunicazione

14. Le autorità competenti alle quali si rivolgono i presenti orientamenti notificano all'ESMA la propria conformità o intenzione di conformarsi agli orientamenti, indicando le motivazioni di eventuali non conformità o dell'intenzione di non conformarsi, entro due mesi dalla pubblicazione degli orientamenti nel sito web dell'ESMA in tutte le lingue ufficiali dell'UE, scrivendo all'indirizzo corporate.reporting@esma.europa.eu. In caso di mancata risposta entro tale termine, le autorità competenti saranno ritenute non conformi. Sul sito web dell'ESMA è disponibile un modello per le notifiche. Ogni eventuale variazione dello status di conformità deve essere altresì comunicata all'ESMA.

V. Orientamenti sull'attività finalizzata all'attuazione delle norme

Contesto

15. Il considerando 16 del regolamento IAS dispone quanto segue: «Un sistema di esecuzione adeguato e rigoroso è fondamentale al fine di rafforzare la fiducia degli investitori nei mercati finanziari. A norma dell'articolo 10 del trattato [sull'Unione europea], gli Stati membri devono adottare misure adeguate per garantire il rispetto dei principi contabili internazionali. La Commissione deve mantenere il contatto con gli Stati membri, in particolare per il tramite del comitato delle autorità europee di regolamentazione dei valori mobiliari (CAERVM), per stabilire un approccio comune in merito all'applicazione».
16. A tal fine, il CAERVM (l'organismo predecessore dell'ESMA) ha istituito la European Enforcers Coordination Session (EECS), una sede in cui le autorità di vigilanza nazionali si scambiano pareri e discutono le esperienze maturate nell'attività finalizzata all'assolvimento degli obblighi in materia di informativa finanziaria. L'EECS è un gruppo di lavoro permanente che riferisce al comitato permanente per l'informativa societaria (Corporate Reporting Standing Committee, CRSC) dell'ESMA.
17. Come indicato nello statuto dell'EECS, riveduto nel 2013, le principali attività di tale comitato sono le seguenti:
 - discussione delle questioni emergenti sottoposte alla sua attenzione dalle autorità di vigilanza europee o dall'ESMA
 - discussione delle decisioni e azioni delle autorità di vigilanza europee inserite nella banca dati dell'EECS
 - per le questioni aventi rilevanza che non risultano essere oggetto di principi d'informativa finanziaria oppure che sono oggetto di interpretazioni contrastanti,

preparazione per la presentazione delle questioni agli organismi preposti all'elaborazione o all'interpretazione dei principi, quali lo IASB e l'IFRS IC

- condivisione e confronto delle esperienze concrete maturate nel campo dell'attività finalizzata all'attuazione delle norme in aree quali la selezione, la valutazione del rischio, la metodologia di controllo, i contatti con gli emittenti e i revisori
 - selezione e preparazione delle comunicazioni sulle priorità comuni relative all'attività finalizzata all'attuazione delle norme
 - consulenza su questioni legate all'attività finalizzata all'attuazione delle norme ed elaborazione di progetti di comunicazioni, pareri od orientamenti dell'ESMA
 - assistenza all'ESMA nell'effettuazione di studi o valutazioni sulle modalità di effettiva applicazione degli IFRS
 - consulenza all'ESMA in merito alla pubblicazione di specifiche decisioni
 - organizzazione di sessioni di formazione per le autorità di vigilanza.
18. Il CAERVM ha elaborato gli standard n. 1 e 2 sull'attività finalizzata all'attuazione delle norme sull'informativa finanziaria in Europa rispettivamente nell'aprile 2003 e nell'aprile 2004 (CESR/03-073 e CESR/03-317c). Tali standard fissano un approccio comune stabilendo principi che definiscono l'attività finalizzata all'attuazione delle norme, il suo campo di applicazione, le caratteristiche delle autorità di vigilanza, le tecniche di selezione e altri metodi applicabili per l'attività finalizzata all'attuazione delle norme, le azioni e il coordinamento dell'attività finalizzata all'attuazione delle norme.
19. L'uso degli standard e le discussioni in seno all'EECS in merito alle decisioni e ad altre esperienze relative all'attività finalizzata all'attuazione delle norme hanno portato alla creazione di un gruppo nell'ambito del CRSC incaricato di effettuare uno studio conoscitivo sulle azioni attuate. In seguito a ciò, il CRSC ha deciso, nel giugno 2010, di rivedere gli standard del CAERVM relativi all'attività finalizzata all'attuazione delle norme tenendo conto dell'esperienza maturata dal 2005 attraverso l'applicazione degli standard.
20. Nel 2017 l'ESMA ha effettuato una revisione tra pari sull'attuazione dei presenti orientamenti, le cui conclusioni e risultati hanno comportato la revisione delle definizioni e degli orientamenti 5 e 6 nonché l'aggiunta degli orientamenti 6 *bis* e 6 *ter*.
21. I presenti orientamenti sono il risultato di tale lavoro. Sono orientamenti basati su principi; i principi fondamentali sono riportati in grassetto, mentre i paragrafi che servono a spiegare, sviluppare ed esemplificare i concetti sono in caratteri normali. Per conformarsi ai presenti orientamenti, le autorità di vigilanza devono seguire l'insieme delle indicazioni ivi contenute, sia quelle riportate in grassetto, sia quelle riportate in caratteri normali.

Obiettivo dell'attività finalizzata all'attuazione delle norme

22. **L'obiettivo dell'attività finalizzata all'attuazione delle norme riguardanti l'informativa finanziaria inclusa nei documenti armonizzati è contribuire a un'applicazione uniforme del quadro legale di riferimento dell'informativa finanziaria e quindi alla trasparenza dell'informativa finanziaria avente rilevanza ai fini del processo decisionale degli investitori e di altri utilizzatori dei documenti armonizzati. Attraverso l'attività finalizzata all'attuazione delle norme in materia di informativa finanziaria, le autorità di vigilanza contribuiscono a tutelare gli investitori e a promuovere la fiducia dei mercati, nonché a evitare il ricorso all'arbitraggio regolamentare.**
23. Affinché gli investitori e altri utilizzatori di documenti armonizzati possano comparare l'informativa finanziaria di emittenti diversi, è importante che tale informativa si basi su un'applicazione uniforme del quadro legale di riferimento dell'informativa finanziaria, nel senso che se i fatti e le circostanze sono simili, il riconoscimento, la presentazione, la misurazione e/o la comunicazione dei dati devono essere simili, nella misura prescritta da tale quadro legale di riferimento dell'informativa finanziaria.
24. Per garantire che l'attività finalizzata all'attuazione delle norme in materia di informativa finanziaria sia effettuata in modo simile in tutto il SEE, occorre che le autorità di vigilanza interpretino allo stesso modo i principi formulati nei presenti orientamenti e intervengano in modo uniforme qualora siano riscontrati scostamenti rispetto al quadro legale di riferimento dell'informativa finanziaria.
25. Questa indicazione è intesa non soltanto a promuovere un'applicazione uniforme del quadro legale di riferimento dell'informativa finanziaria, contribuendo al funzionamento efficiente del mercato interno (elemento, questo, importante anche per la stabilità finanziaria), ma anche a evitare il ricorso all'arbitraggio regolamentare.

Concetto di attività finalizzata all'attuazione delle norme

26. **Ai fini dei presenti orientamenti, per «attività finalizzata all'attuazione delle norme in materia di informativa finanziaria» si intende quanto segue: esame della conformità dell'informativa finanziaria al quadro legale di riferimento dell'informativa finanziaria, adozione di opportuni provvedimenti in caso di violazioni accertate nel corso del processo volto ad assicurare l'attuazione delle norme, in conformità alle disposizioni applicabili ai sensi della direttiva sulla trasparenza, e assunzione di altri opportuni provvedimenti al fine di assicurare l'attuazione delle norme.**
27. L'attività finalizzata all'attuazione delle norme in materia di informativa finanziaria implica il controllo dell'informativa finanziaria al fine di valutarne la conformità al quadro legale di riferimento dell'informativa finanziaria. Affinché l'attività finalizzata all'attuazione delle norme in materia di informativa finanziaria sia efficace, nei casi in cui sono rilevati scostamenti rispetto al quadro legale di riferimento dell'informativa finanziaria occorre che le autorità di vigilanza attuino opportuni provvedimenti in conformità ai presenti

orientamenti, per garantire che le informazioni messe a disposizione dei partecipanti al mercato siano accurate e conformi al quadro legale di riferimento dell'informativa finanziaria.

28. Per favorire l'ottemperanza, le autorità di vigilanza possono anche emanare segnalazioni e rendere disponibili altre pubblicazioni volte a fornire assistenza agli emittenti affinché i loro bilanci siano elaborati in conformità al quadro legale di riferimento dell'informativa finanziaria.

Oggetto dell'attività finalizzata all'attuazione delle norme

29. **I presenti orientamenti si applicano all'attività finalizzata all'attuazione delle norme in materia di informativa finanziaria contenuta nei documenti armonizzati messi a disposizione dagli emittenti. Essi possono essere seguiti anche nell'attività finalizzata all'attuazione delle norme in materia di informativa finanziaria in relazione ad altri obblighi che gli emittenti sono tenuti a rispettare ai sensi delle leggi nazionali.**
30. Come indicato nell'introduzione dei presenti orientamenti, essi possono applicarsi con qualsiasi quadro legale di riferimento dell'informativa finanziaria applicato da emittenti quotati nel SEE perché la necessità di tutelare gli investitori non dipende dal quadro legale di riferimento dell'informativa finanziaria utilizzato dall'emittente. Gli IFRS sono obbligatori per tutti gli emittenti la cui sede legale risulti situata nel SEE nel bilancio consolidato, anche nel caso in cui gli Stati membri consentano o impongano l'uso di PCGA locali nei singoli documenti di bilancio.
31. Tuttavia, gli orientamenti non si applicano all'attuazione delle norme in materia di dichiarazione di carattere non finanziario ai sensi dell'articolo 19 *bis* e dell'articolo 29 *bis* della direttiva contabile.
32. **Orientamento 1: nello svolgimento dell'attività finalizzata all'attuazione delle norme in relazione all'informativa finanziaria diffusa da emittenti aventi la sede legale situata al di fuori del SEE (emittenti di paesi terzi) in conformità alle disposizioni applicabili ai sensi della direttiva sulla trasparenza, è opportuno che le autorità di vigilanza europee si assicurino di poter disporre di risorse professionali adeguatamente specializzate o in alternativa coordinino l'attività finalizzata all'attuazione delle norme in materia di informativa finanziaria con l'ESMA e altre autorità di vigilanza europee in modo da assicurarsi di poter disporre di risorse e competenze adeguate. Le autorità di vigilanza europee dovrebbero coordinare con l'ESMA l'attività finalizzata all'attuazione delle norme in materia di informativa finanziaria per garantire un trattamento uniforme dell'informativa finanziaria di tali emittenti.**
33. La direttiva sulla trasparenza dispone che l'informativa finanziaria di emittenti di paesi terzi sia soggetta all'attività finalizzata all'attuazione delle norme da parte dell'autorità di vigilanza nello Stato membro d'origine facente parte del SEE. In tali casi, l'informativa finanziaria di un emittente può essere redatta utilizzando, al posto degli IFRS recepiti nell'UE, altri principi contabili generalmente accettati (PCGA) che siano stati dichiarati

equivalenti ai sensi del regolamento CE n. 1569/2007. I presenti orientamenti si applicano anche all'attività finalizzata all'attuazione delle norme in materia di informativa finanziaria in relazione ad emittenti con sede legale situata in paesi terzi che utilizzano un quadro legale di riferimento dell'informativa finanziaria dichiarato equivalente agli IFRS ai sensi del suddetto regolamento e delle successive modifiche.

34. In tali casi, se l'autorità di vigilanza europea stabilisce che non è efficiente o possibile che essa stessa svolga l'attività finalizzata all'attuazione delle norme in materia di informativa finanziaria, essa può, previo accordo, affidare il controllo della conformità al quadro legale di riferimento dell'informativa finanziaria a un'altra autorità di vigilanza o a un team centralizzato che l'ESMA organizzerà su richiesta delle autorità di vigilanza. La responsabilità della decisione finalizzata a dare attuazione alle norme resta comunque sempre in capo all'autorità di vigilanza dello Stato membro nel SEE.
35. In base alla direttiva sulla trasparenza, gli Stati membri possono concludere accordi di cooperazione che prevedano lo scambio d'informazioni con le autorità competenti di paesi terzi autorizzate dalle rispettive legislazioni a espletare qualunque compito attribuito dalla direttiva.

Autorità di vigilanza europee

36. Ai sensi della direttiva sulla trasparenza, i compiti legati all'attività finalizzata all'attuazione delle norme sono assolti dalle autorità competenti designate in ciascuno Stato membro e/o in alcuni casi da altri enti appositamente delegati.
37. Ai sensi della direttiva sulla trasparenza, gli Stati membri designano un'autorità amministrativa centrale competente cui spetta adempiere gli obblighi previsti dalla direttiva e assicurare l'applicazione delle disposizioni adottate a norma della stessa. Tuttavia, per appurare che le informazioni di cui alla direttiva sulla trasparenza siano stilate conformemente al quadro legale di riferimento fissato per le stesse e al fine di assicurare l'attivazione di provvedimenti appropriati nel caso in cui si accertino violazioni, gli Stati membri possono designare un'autorità competente diversa dall'autorità competente centrale.
38. Gli Stati membri possono anche autorizzare la loro autorità centrale competente a delegare alcuni compiti. La responsabilità dell'attività finalizzata all'attuazione delle norme spetta all'autorità competente designata, sia che essa svolga direttamente tale attività, sia che essa l'abbia delegata a un altro ente. L'ente eventualmente delegato dovrebbe essere sottoposto alla vigilanza dell'autorità delegante ed essere responsabile nei suoi confronti. La responsabilità ultima in materia di vigilanza sul rispetto delle disposizioni della direttiva sulla trasparenza, ivi compresa la responsabilità in materia di creazione e mantenimento di un processo appropriato per l'attività finalizzata all'attuazione delle norme, rimane in ogni caso in capo alle autorità competenti designate degli Stati membri.
39. Ai sensi della direttiva sulla trasparenza, i poteri a disposizione di un'autorità di vigilanza per l'attività finalizzata all'attuazione delle norme in materia di informativa finanziaria comprendono almeno:

- a) il potere di controllare la conformità dell'informativa finanziaria contenuta nei documenti armonizzati al quadro legale di riferimento dell'informativa finanziaria;
 - b) il diritto di esigere dagli emittenti e dai loro revisori la trasmissione di qualsiasi informazione o documentazione;
 - c) la possibilità di effettuare ispezioni in loco;
 - d) il potere di assicurare che gli investitori siano informati di eventuali violazioni rilevanti riscontrate e che ricevano tempestivamente informazioni corrette.
40. Per assicurare che nel corso dell'attività finalizzata all'attuazione delle norme sia possibile ottenere tutte le informazioni pertinenti, nello svolgimento delle loro funzioni le autorità di vigilanza hanno il potere, ai sensi della direttiva sulla trasparenza, di esigere la trasmissione di informazioni dai possessori di azioni o da altre persone che esercitano diritti di voto su un emittente, nonché dalle persone che li controllano o che sono da essi controllate.
41. Nello svolgimento della loro funzione, le autorità di vigilanza dovrebbero esigere la trasmissione delle informazioni necessarie indipendentemente dall'eventuale esistenza di elementi che indichino la non conformità dell'informativa finanziaria al quadro legale di riferimento dell'informativa finanziaria.
42. **Orientamento 2: le autorità di vigilanza dovrebbero assicurare l'efficacia dell'attività finalizzata all'attuazione delle norme in materia di informativa finanziaria. A tal fine, dovrebbero poter disporre di risorse umane e finanziarie sufficienti per svolgere in modo efficace le loro attività. Il personale dovrebbe essere professionalmente specializzato, aver maturato esperienza in relazione ai quadri legali di riferimento dell'informativa finanziaria ed essere in numero sufficiente, tenendo conto del numero di emittenti soggetti all'attività finalizzata all'attuazione delle norme in materia di informativa finanziaria, delle loro caratteristiche, della complessità dei loro bilanci e della loro capacità di applicare il quadro legale di riferimento dell'informativa finanziaria.**
43. Per assicurare l'efficacia dell'attività finalizzata all'attuazione delle norme in materia di informativa finanziaria, le autorità di vigilanza dovrebbero poter disporre di risorse sufficienti. Ai fini della quantificazione del personale necessario, sono importanti il numero di emittenti che rientrano nel campo di applicazione dell'attività finalizzata all'attuazione delle norme, la complessità dell'informativa finanziaria nonché la capacità di coloro che redigono l'informativa finanziaria e dei revisori di applicare il quadro legale di riferimento dell'informativa finanziaria. Occorre che la probabilità di essere selezionati per un controllo e la portata dei controlli effettuati non subiscano limitazioni a causa della mancanza di risorse, che creerebbe le condizioni per il ricorso all'arbitraggio regolamentare.
44. Le risorse finanziarie dovrebbero essere sufficienti a consentire l'utilizzo della quantità di personale e servizi necessaria per l'attività finalizzata all'attuazione delle norme in materia di informativa finanziaria. Le risorse finanziarie dovrebbero essere sufficienti anche a garantire la competenza professionale e l'esperienza del personale.

45. **Orientamento 3: le autorità di vigilanza dovrebbero garantire un'indipendenza adeguata dal governo, dagli emittenti, dai revisori, da altri partecipanti al mercato e dai gestori dei mercati regolamentati, ove per indipendenza dal governo si intende l'impossibilità per il governo di influenzare indebitamente le decisioni prese dalle autorità di vigilanza. L'indipendenza dagli emittenti e dai revisori dovrebbe essere ottenuta anche attraverso codici deontologici e attraverso la composizione del consiglio dell'autorità di vigilanza.**
46. Per garantire una tutela adeguata degli investitori ed evitare il ricorso all'arbitraggio regolamentare, è importante che l'autorità di vigilanza non sia influenzata indebitamente da membri del sistema politico o dagli emittenti e dai loro revisori. Le responsabilità in materia di attività finalizzata all'attuazione delle norme non dovrebbero essere delegate ai gestori del mercato poiché questo creerebbe problemi di conflitti d'interessi, essendo gli emittenti soggetti all'attività finalizzata all'attuazione delle norme anche e contemporaneamente clienti dei gestori del mercato.
47. Le autorità di vigilanza non dovrebbero essere influenzate indebitamente dal governo quando prendono decisioni nel corso dell'attività ex ante o ex post finalizzata all'attuazione delle norme in materia di informativa finanziaria. Inoltre, non dovrebbe essere possibile variare per intervento del governo la composizione del consiglio o di altri organi decisionali dell'autorità di vigilanza prima della scadenza del mandato dei membri del consiglio, tranne nel caso in cui tale provvedimento sia reso necessario da circostanze eccezionali, poiché ciò potrebbe ledere l'indipendenza dell'attività finalizzata all'attuazione delle norme.
48. Con riguardo all'indipendenza dagli emittenti e dai revisori, le autorità di vigilanza dovrebbero attuare i provvedimenti necessari per garantire un'indipendenza adeguata; tali provvedimenti comprendono, in via non esclusiva, l'emanazione di codici deontologici per le persone che partecipano all'attività finalizzata all'attuazione delle norme, l'applicazione di periodi di riflessione e la richiesta di garanzie sul fatto che il personale coinvolto nell'attività finalizzata all'attuazione delle norme in materia di informativa finanziaria non violi alcuna prescrizione in materia di indipendenza intrattenendo rapporti con l'emittente o con la società di revisione. I rappresentanti degli emittenti e dei revisori non dovrebbero poter disporre, singolarmente o collettivamente, della maggioranza dei voti negli organi decisionali delle autorità di vigilanza.

Valutazione preventiva dell'autorità di vigilanza

49. **Orientamento 4: la valutazione preventiva, ove consentita, dovrebbe essere inserita in un processo formale ed essere prevista soltanto dopo che l'emittente e il suo revisore hanno definito la propria posizione riguardo al trattamento contabile in questione.**
50. L'attività finalizzata all'attuazione delle norme in materia di informativa finanziaria normalmente ha come punto di partenza l'informativa finanziaria pubblicata. Per sua stessa natura, è quindi un'attività ex post eseguita secondo le procedure di controllo

indicate nei presenti orientamenti e applicate alle informative finanziarie selezionate sulla base dei criteri stabiliti nei metodi di selezione indicati nei presenti orientamenti.

51. Tuttavia, alcune autorità di vigilanza hanno un sistema di valutazione preventiva ben sviluppato che permette agli emittenti, nell'ambito dell'attività finalizzata all'attuazione delle norme, di ottenere una decisione ex ante, quindi prima della pubblicazione dell'informativa finanziaria. I presenti orientamenti prevedono che quando le autorità di vigilanza utilizzano la valutazione preventiva siano soddisfatte determinate condizioni. In particolare, l'emittente e il suo revisore dovrebbero aver stabilito il trattamento contabile da applicare sulla base di tutte le circostanze e di tutti i fatti specifici; questo assicurerà che le decisioni di valutazione preliminare si basino sullo stesso livello di informazioni delle decisioni ex post ed evita che tali decisioni diventino interpretazioni generali.
52. La valutazione preventiva dovrebbe essere inserita in un processo formale, il che significa che la decisione ad essa relativa è presa dall'autorità di vigilanza in modo analogo a quanto avviene per le decisioni ex post. Ciò implica che l'autorità di vigilanza non dovrebbe poter modificare la propria posizione dopo la pubblicazione dell'informativa finanziaria, salvo il caso in cui siano intervenuti cambiamenti nei fatti e nelle circostanze tra la data in cui l'autorità di vigilanza ha espresso la propria posizione e la data di pubblicazione dell'informativa finanziaria, oppure vi siano altri motivi fondati per farlo. Questo non impedisce comunque che vi siano altre discussioni tra le autorità di vigilanza e gli emittenti e i loro revisori riguardo agli aspetti contabili, a condizione che l'esito di tali discussioni non sia una decisione.

Metodi di selezione

53. **Orientamento 5: l'attività finalizzata all'attuazione delle norme generalmente si svolge ricorrendo alla selezione. Il modello di selezione dovrebbe basarsi su un modello misto che coniughi un approccio basato sul rischio e un approccio fondato sul campionamento e sulla rotazione. Un approccio basato sul rischio dovrebbe prendere in considerazione il rischio di inesattezze nonché l'impatto di un'eventuale inesattezza sui mercati finanziari. Il modello di selezione dovrebbe garantire che ogni emittente sia controllato almeno una volta nel corso di un periodo selezionato dall'autorità di vigilanza.**
54. Tale selezione dovrebbe basarsi sulla coniugazione di un approccio basato sul rischio, sul campionamento casuale e sulla rotazione. Un approccio puramente basato sul rischio comporterebbe che gli emittenti che non rispettano i criteri di rischio stabiliti dall'autorità di vigilanza non sarebbero mai soggetti all'attività finalizzata all'attuazione delle norme, quando invece per ogni emittente dovrebbe sempre esistere la possibilità di essere selezionato per un controllo. Se invece si utilizzasse un sistema puramente casuale, gli emittenti ad alto rischio non sarebbero selezionati con tempestività. Lo stesso varrebbe per un sistema basato puramente sulla rotazione: con un simile sistema, inoltre, l'emittente potrebbe essere in grado di prevedere quando è maggiore la probabilità di essere selezionato per un controllo del bilancio.

55. È importante che la determinazione del rischio si basi sulla probabilità di violazione delle disposizioni e allo stesso tempo sul potenziale impatto di un'eventuale violazione sui mercati finanziari. Inoltre si dovrebbe tenere conto della complessità del bilancio. Nei limiti del possibile, è anche opportuno che si tenga conto di caratteristiche quali il profilo di rischio dell'emittente e della sua dirigenza, gli standard etici e l'esperienza della dirigenza, la sua capacità o volontà di applicare correttamente il quadro legale di riferimento dell'informativa finanziaria nonché il livello di esperienza dei revisori degli emittenti nell'applicazione del quadro legale di riferimento dell'informativa finanziaria. Mentre i grandi emittenti normalmente devono confrontarsi con situazioni contabili complesse, i piccoli e/o nuovi emittenti possono avere risorse inferiori e minore esperienza nell'applicazione dei principi contabili. Per questo motivo, non soltanto il numero ma anche le caratteristiche degli emittenti rappresentano fattori rilevanti.
56. Le segnalazioni formulate dai revisori nelle proprie relazioni o in altre sedi riguardo a inesattezze di norma fanno sì che l'informativa finanziaria a cui si riferiscono sia selezionata per controlli. Ai fini dei controlli eseguiti nell'ambito dell'attività finalizzata all'attuazione delle norme si dovrebbe tenere conto delle segnalazioni di inesattezze da parte di revisori o di organismi di regolamentazione nonché di eventuali denunce fondate. Dall'altro lato, un parere senza riserve formulato da un revisore non dovrebbe essere considerato una prova dell'assenza di rischio di inesattezze. L'esecuzione di controlli nell'ambito dell'attività finalizzata all'attuazione delle norme dovrebbe essere presa in considerazione quando, dopo un esame preliminare, una denuncia ricevuta appaia attendibile e rilevante per un possibile controllo.
57. Per assicurare la convergenza nelle attività europee di vigilanza, nell'applicare i criteri di selezione le autorità di vigilanza dovrebbero tenere conto delle priorità comuni individuate dalle stesse autorità di vigilanza insieme all'ESMA per l'attività finalizzata all'attuazione delle norme.
58. I modelli di selezione dovrebbero essere conformi alla nota informativa ESMA sulla selezione. Tali criteri non sono pubblici, in particolare perché se lo fossero gli emittenti potrebbero identificare il periodo in cui sarebbero soggetti a controlli. Le autorità di vigilanza dovrebbero comunicare all'ESMA, per informazione, i fattori utilizzati nel metodo di selezione nazionale e le eventuali successive modifiche. L'ESMA garantisce la riservatezza di tali informazioni in conformità alle disposizioni del regolamento ESMA. Tali informazioni serviranno come base per eventuali ulteriori sviluppi che potranno riguardare i criteri utilizzati per i metodi di selezione.

Procedure di controllo

59. **Orientamento 6: nell'ambito dell'attività finalizzata all'attuazione delle norme, le autorità di vigilanza dovrebbero individuare le modalità più efficaci per l'attuazione delle norme sull'informativa finanziaria. Nell'ambito delle attività ex-post relative all'attuazione delle norme sull'informativa finanziaria degli emittenti selezionati a tale scopo, le autorità di vigilanza possono utilizzare:**

- a) **controlli interattivi completi;**

- b) controlli interattivi mirati;
- c) controlli documentali completi;
- d) controlli documentali mirati.

I controlli interattivi completi dovrebbero in genere costituire almeno il 33 % di tutti i controlli effettuati in un dato anno o vertere su almeno il 10 % del numero complessivo degli emittenti sotto la supervisione dell'autorità di vigilanza all'inizio dell'anno.

60. I controlli interattivi comportano uno scambio di informazioni tra l'emittente e l'autorità di vigilanza relativamente all'informativa finanziaria controllata. L'interazione tra l'emittente e l'autorità di vigilanza può avere luogo, per esempio, nel momento in cui l'autorità di vigilanza rivolge domande all'emittente, richiede documenti giustificativi o effettua ispezioni in loco.
61. I controlli interattivi dovrebbero essere la procedura principale utilizzata per l'attività finalizzata all'attuazione delle norme in materia di informativa finanziaria; pertanto, il ricorso a controlli documentali dovrebbe essere limitato. Inoltre, l'uso esclusivo di controlli interattivi mirati non dovrebbe essere considerato soddisfacente ai fini dell'attività finalizzata all'attuazione delle norme.
62. Un'autorità di vigilanza che non soddisfi nessuna delle soglie di cui al paragrafo 59 entro un determinato anno dovrebbe essere in grado di spiegarne il motivo.
63. **Orientamento 6 bis: il modello di attività finalizzata all'attuazione delle norme di un'autorità di vigilanza dovrebbe mirare a valutare se le informative finanziarie degli emittenti siano conformi ai principi di riconoscimento, misurazione, presentazione e comunicazione del quadro legale di riferimento delle stesse informative finanziarie. Inoltre, le autorità di vigilanza dovrebbero controllare se l'informativa finanziaria nella relazione sulla gestione sia coerente con le informazioni incluse nei bilanci e sia conforme al quadro legale di riferimento della stessa informativa finanziaria.**
64. Nel valutare se l'informativa finanziaria sia conforme al relativo quadro legale di riferimento, le autorità di vigilanza non sono tenute a fornire una garanzia assoluta di tale conformità. Tuttavia, se, nel corso del controllo, l'autorità di vigilanza conclude di aver riscontrato un errore rilevante o uno scostamento non rilevante ai sensi del paragrafo 70 dell'orientamento 7, detta autorità dovrebbe applicare i provvedimenti volti ad assicurare l'attuazione delle norme di cui al paragrafo 69 dell'orientamento 7.
65. Le conclusioni formulate da un'autorità di vigilanza al termine di un controllo possono essere presentate in una delle seguenti forme:
 - a) decisione in cui si stabilisce che non occorrono ulteriori controlli;
 - b) decisione in cui l'autorità di vigilanza conviene che un trattamento contabile specifico è coerente con il quadro legale di riferimento dell'informativa finanziaria e che non occorrono provvedimenti volti ad assicurare l'attuazione delle norme;

- c) decisione in cui l'autorità di vigilanza rileva che un trattamento contabile specifico non è coerente con il quadro legale di riferimento dell'informativa finanziaria, che si tratti di un'inesattezza rilevante oppure di uno scostamento non rilevante, e che sia o no necessario un provvedimento volto ad assicurare l'attuazione delle norme.
66. Le autorità di vigilanza dovrebbero garantire che le procedure di controllo applicate siano sufficienti ad assicurare un'attuazione efficace delle norme e che il controllo e le relative conclusioni siano documentati in maniera adeguata.
67. **Orientamento 6 ter: al fine di garantire che le procedure di controllo utilizzate e le relative conclusioni siano solide, occorre che le autorità di vigilanza predispongano verifiche della qualità dei controlli effettuati.**
68. Tali verifiche della qualità dovrebbero essere effettuate da personale con esperienza e competenze pertinenti a livello di quadro legale di riferimento dell'informativa finanziaria o delle questioni contabili sottoposte a controllo.

Provvedimenti volti ad assicurare l'attuazione delle norme

69. **Orientamento 7: le autorità di vigilanza dovrebbero utilizzare i provvedimenti indicati di seguito, su propria iniziativa. Ogni volta che viene individuata un'inesattezza rilevante, l'autorità di vigilanza dovrebbe attuare tempestivamente almeno uno dei provvedimenti seguenti, sulla scorta delle considerazioni enunciate nel paragrafo 73:**
- a) imporre la rielaborazione del bilancio,
 - b) imporre la pubblicazione di una nota correttiva, o
 - c) imporre una correzione nei futuri bilanci con la rielaborazione dei dati comparativi, se del caso.
70. **Nel caso in cui venga intenzionalmente omessa la correzione di uno scostamento non rilevante rispetto al quadro legale di riferimento dell'informativa finanziaria al fine di ottenere una particolare presentazione della posizione finanziaria dell'emittente, della sua performance finanziaria o dei suoi flussi di cassa, l'autorità di vigilanza dovrebbe attuare opportuni provvedimenti come se si trattasse di uno scostamento rilevante.**
71. **Nel caso in cui venga riscontrato uno scostamento non rilevante rispetto al quadro legale di riferimento dell'informativa finanziaria, ma vi sono rischi significativi che tale scostamento possa diventare rilevante in futuro l'autorità di vigilanza dovrebbe informare l'emittente circa lo scostamento.**
72. **Provvedimenti analoghi dovrebbero essere attuati nel caso in cui siano riscontrate violazioni simili, previa valutazione della rilevanza della violazione riscontrata.**
73. Nel decidere quale tipo di provvedimento attuare, tra i diversi previsti, le autorità di vigilanza dovrebbero tenere presenti le considerazioni indicate di seguito:

- a) fatti salvi i poteri esistenti dell'autorità di vigilanza, nel decidere se imporre la rielaborazione del bilancio oppure la pubblicazione di una nota correttiva l'obiettivo finale è assicurare che agli investitori siano fornite le migliori informazioni possibili, valutando se il bilancio originale integrato da una nota correttiva presenti agli utilizzatori una situazione sufficientemente chiara per consentire loro di prendere decisioni, o se invece la soluzione migliore sia la rielaborazione del bilancio;
- b) nel decidere se imporre una correzione nei bilanci futuri oppure la pubblicazione di una nota correttiva o ancora, in una fase precedente, la rielaborazione del bilancio, si dovrebbe tenere conto di vari fattori:
 - la tempistica della decisione: ad esempio, quando la decisione viene presa a ridosso della data di pubblicazione del bilancio, può essere opportuna una correzione nei bilanci futuri;
 - la natura della decisione e le circostanze del caso:
 - se il mercato dispone di informazioni sufficienti all'epoca dell'adozione della decisione, l'autorità di vigilanza può optare per una correzione nei bilanci futuri;
 - se la decisione si riferisce soltanto alle modalità di presentazione delle informazioni nel bilancio e non alla sostanza delle informazioni (ad esempio, se le informazioni sono presentate chiaramente nelle note ma il quadro di riferimento dell'informativa contabile richiede che le informazioni siano presentate in evidenza nei documenti primari di bilancio), l'autorità di vigilanza può anche optare per una correzione nei bilanci futuri.

La motivazione della scelta della pubblicazione nei bilanci futuri dovrebbe essere indicata chiaramente nella decisione.

- 74. **Orientamento 8: nel determinare la rilevanza ai fini dell'attività finalizzata all'attuazione delle norme in materia di informativa finanziaria, occorre che la valutazione sia effettuata in conformità al quadro legale di riferimento dell'informativa finanziaria utilizzato per l'elaborazione dell'informativa stessa alla data di presentazione della stessa.**
- 75. **Orientamento 9: le autorità di vigilanza dovrebbero assicurarsi che gli emittenti nei confronti dei quali sono stati adottati provvedimenti diano seguito correttamente a tali provvedimenti.**
- 76. Poiché le inesattezze rilevanti potrebbero, per definizione, avere un impatto sulle decisioni degli investitori e degli altri utilizzatori dei documenti armonizzati, è importante che questi vengano non solo informati riguardo all'inesattezza, ma anche portati tempestivamente a conoscenza delle informazioni corrette, salvo il caso in cui ciò si riveli impossibile. Pertanto, quando vengono adottati i provvedimenti di cui alle lettere a) o b) dell'orientamento 7, le informazioni finanziarie pertinenti e il provvedimento preso dovrebbero essere messi a disposizione dei partecipanti al mercato direttamente dall'emittente e/o dall'autorità di vigilanza, salvo il caso in cui ciò si riveli impossibile.

Coordinamento europeo

77. **Orientamento 10: per ottenere un livello elevato di armonizzazione nell'attività finalizzata all'attuazione delle norme, le autorità di vigilanza europee dovrebbero discutere in merito all'applicazione e all'attuazione del quadro legale di riferimento dell'informativa finanziaria, costituito essenzialmente dagli IFRS, e scambiare esperienze al riguardo nelle riunioni dell'EECS. Inoltre, le autorità di vigilanza europee dovrebbero, sotto il coordinamento dell'ESMA, individuare annualmente priorità comuni per l'attività finalizzata all'attuazione delle norme.**
78. Per ottenere un livello elevato di armonizzazione nell'attività finalizzata all'attuazione delle norme, l'ESMA ha previsto che si tengano riunioni periodiche dell'EECS in cui sono rappresentate e a cui dovrebbero partecipare tutte le autorità di vigilanza europee.
79. Per promuovere la convergenza nell'attività di vigilanza, le autorità di vigilanza dovrebbero individuare, sotto il coordinamento dell'ESMA, questioni contabili comuni per l'attività finalizzata all'attuazione delle norme in materia di informativa finanziaria nel SEE; tali questioni dovrebbero essere rese pubbliche con sufficiente anticipo rispetto al termine del periodo a cui si riferisce l'informativa. Le aree identificate dovrebbero essere per la maggior parte comuni; ciò non toglie che alcune di esse possano non essere pertinenti per alcuni paesi o al contrario possano riguardare in modo specifico alcuni settori dell'industria. La definizione delle aree dovrebbe essere effettuata con sufficiente anticipo per consentire alle autorità di vigilanza di includerle nel programma di attuazione delle norme come aree in cui effettuare controlli.
80. **Orientamento 11: sebbene la responsabilità dell'attività finalizzata all'attuazione delle norme spetti alle autorità di vigilanza nazionali, per promuovere l'armonizzazione delle prassi di attuazione delle norme e assicurare tra le autorità di vigilanza un approccio uniforme all'applicazione del quadro legale di riferimento dell'informativa finanziaria, il coordinamento in merito alle decisioni ex ante ed ex post dovrebbe svolgersi in seno all'EECS. Le autorità di vigilanza europee dovrebbero anche, sotto il coordinamento dell'ESMA, identificare questioni contabili e fornire un parere tecnico in vista dell'elaborazione di comunicazioni e/o pareri ESMA.**
81. Sebbene i provvedimenti siano presi a livello nazionale, la creazione di un mercato unico dei valori mobiliari implica l'esistenza in tutti gli Stati membri di forme analoghe di tutela degli investitori. Un'attività uniforme finalizzata all'attuazione delle norme in materia di informativa finanziaria nel SEE presuppone un coordinamento e un livello elevato di armonizzazione degli interventi tra autorità di vigilanza. Per garantire un'attività corretta e rigorosa finalizzata all'attuazione delle norme in materia di informativa finanziaria ed evitare il ricorso all'arbitraggio regolamentare, l'ESMA promuoverà l'armonizzazione degli approcci di attuazione delle norme attraverso il coordinamento sulle decisioni ex ante ed ex post prese dalle autorità di vigilanza.
82. L'emanazione di principi contabili e le interpretazioni dell'applicazione degli stessi sono riservate agli organismi normativi; pertanto, l'ESMA e le autorità di vigilanza non emanano orientamenti generali sull'applicazione degli IFRS per gli emittenti. Tuttavia,

nell'ambito dell'attività finalizzata all'attuazione delle norme, le autorità di vigilanza applicano la loro capacità di giudizio per determinare se le prassi contabili sono da considerarsi rientranti nel ventaglio di prassi ammesse dai quadri legali di riferimento dell'informativa finanziaria.

83. Quando vengono applicati gli IFRS, le questioni contabili rilevanti controverse, le ambiguità e l'eventuale assenza di indicazioni specifiche emerse nel corso dell'attività finalizzata all'attuazione delle norme sono sottoposte dall'ESMA agli organismi competenti in materia di emanazione e interpretazione dei principi (in particolare, IASB e IFRS IC). Questo vale anche per ogni altra questione rilevata che crei vincoli di esecutività nell'attività finalizzata all'attuazione delle norme.

Questioni emergenti e decisioni

84. **Orientamento 12: la discussione dei casi in seno all'EECS può svolgersi ex ante (questioni emergenti) o ex post (decisioni). Ad eccezione dei rari casi in cui la scadenza imposta a un'autorità di vigilanza impedisce di preparare, presentare e discutere la questione con l'EECS prima dell'adozione di una decisione, le questioni contabili dovrebbero essere sottoposte ad esame come questioni emergenti in tutte le situazioni seguenti:**

- **quando non è stata presa una decisione precedente da parte di un'autorità di vigilanza o quando non vi è stata una discussione precedente su una particolare questione contabile; questo non si applica a questioni di rilevanza tecnica limitata o nei casi in cui il principio contabile è chiaro e la violazione è evidente;**
- **quando le questioni legate alla presentazione dell'informativa finanziaria sono identificate dalle autorità di vigilanza europee o dall'ESMA come questioni aventi un'importanza rilevante per il mercato interno;**
- **quando l'autorità di vigilanza è in disaccordo con una decisione precedente sulla stessa questione contabile;**
- **quando l'autorità di vigilanza rileva il rischio che si creino trattamenti contabili notevolmente diversi da parte dei diversi emittenti in Europa.**

Le decisioni finalizzate all'attuazione delle norme prese sulla base di una questione emergente dovrebbero tenere conto dell'esito della discussione in seno all'EECS.

85. Una questione contabile può essere presentata come questione emergente se l'autorità di vigilanza chiede ulteriori indicazioni ad altre autorità di vigilanza a causa della complessità della questione contabile o se l'autorità di vigilanza chiede ulteriori indicazioni perché la questione potrebbe sollevare problemi di esecutività.
86. Le questioni contabili incontrate da un'autorità di vigilanza in situazioni diverse da quelle in cui un principio è chiaro, la violazione è evidente e non è ancora stata presa una decisione dovrebbero essere sottoposte all'attenzione dell'ESMA e discusse nell'EECS per assicurare l'applicazione di un approccio uniforme all'attuazione delle norme. A tal

fine, prima di prendere una decisione le autorità di vigilanza dovrebbero presentare tali questioni affinché siano discusse e dovrebbero tenere conto dell'esito della discussione in seno all'EECS. Anche le altre autorità di vigilanza dovrebbero tenere conto dell'esito della discussione. L'ESMA può sottoporre le questioni emergenti all'esame dell'EECS anche nel caso di questioni riguardanti l'informativa finanziaria aventi un'importanza rilevante per il mercato interno.

87. Orientamento 13: una decisione dovrebbe essere sottoposta all'attenzione dell'EECS se essa soddisfa uno o più dei criteri seguenti:

- **la decisione riguarda questioni contabili aventi rilevanza tecnica;**
- **la decisione è stata discussa come questione emergente, se non diversamente deciso nella discussione svoltasi nella riunione dell'EECS;**
- **la decisione avrà interesse per altre ragioni per altre autorità di vigilanza europee (è probabile che questa valutazione sia influenzata dalle discussioni nell'EECS);**
- **la decisione indica a un'autorità di vigilanza che vi è il rischio che gli emittenti applichino trattamenti contabili notevolmente diversi;**
- **è probabile che la decisione abbia un impatto rilevante su altri emittenti;**
- **la decisione è presa sulla base di una disposizione che non è oggetto di un principio contabile specifico;**
- **la decisione è stata annullata da una commissione di ricorso o dalla Corte;**
- **la decisione appare in contraddizione con una decisione precedente riguardante la stessa questione contabile o una questione simile.**

88. Le questioni emergenti e le decisioni discusse nell'EECS normalmente si riferiscono a bilanci redatti in conformità agli IFRS ma potrebbero riguardare anche, ad esempio, informative finanziarie presentate ai sensi di un PCGA ritenuto equivalente agli IFRS recepiti nell'UE.

89. Per assicurare l'efficacia e l'efficienza delle discussioni, è importante che le questioni emergenti e le decisioni siano chiare e concise e che allo stesso tempo riportino tutti i fatti aventi rilevanza, le argomentazioni dell'emittente, gli elementi su cui si basano le motivazioni dell'autorità di vigilanza e le conclusioni.

90. Orientamento 14: le decisioni finalizzate all'attuazione delle norme prese dalle autorità di vigilanza dovrebbero tenere conto delle decisioni precedenti sulla stessa questione contabile, ove i fatti e le circostanze siano simili. Le decisioni finalizzate all'attuazione delle norme includono sia le decisioni ex ante, sia le decisioni ex post, nonché l'esito delle discussioni svoltesi nell'EECS sulle decisioni riguardanti la conformità o non conformità di un trattamento contabile al quadro legale di riferimento dell'informativa finanziaria e sui provvedimenti adottati al riguardo. Indipendentemente dall'esito della discussione nell'EECS, la decisione finale spetta all'autorità di vigilanza nazionale.

91. Per assicurare un regime di attuazione delle norme uniforme in tutto il SEE, prima di prendere una decisione finalizzata all'attuazione delle norme è opportuno che le autorità di vigilanza esaminino le decisioni prese da altre autorità di vigilanza europee, consultabili nella banca dati EECS, e ne tengano conto, così come è opportuno che tengano conto delle decisioni precedenti dell'autorità di vigilanza sulla stessa questione contabile. Ciò vale sia nel caso di decisioni di valutazione preventiva, sia nel caso di decisioni basate su documenti contabili pubblicati.
92. Se un'autorità di vigilanza intende prendere una decisione apparentemente in contrasto con una decisione precedente o con l'esito di una discussione riguardante una questione emergente relativa alla stessa questione contabile o a una questione simile, essa dovrebbe presentarla come una questione emergente. Ciò ha lo scopo di stabilire se differenze nei fatti e nelle circostanze giustifichino una decisione diversa dalla precedente.

Comunicazioni

93. **Orientamento 15: di norma, tutte le questioni emergenti che rispondono a uno qualsiasi dei criteri di cui all'orientamento 12 dovrebbero essere sottoposte all'ESMA con i dettagli del caso al più tardi due settimane prima della riunione EECS in cui è prevista la discussione della questione.**
94. **Orientamento 16: di norma, tutte le decisioni finalizzate all'attuazione delle norme rispondenti a uno o più dei criteri per la presentazione indicati nell'orientamento 13 dovrebbero essere sottoposte all'ESMA con i dettagli del caso entro tre mesi dall'adozione della decisione.**
95. Il coordinamento nell'EECS dovrebbe essere agevolato dall'esistenza di una banca dati. La banca dati ha lo scopo di costituire una piattaforma per lo scambio continuo di informazioni. I termini per la presentazione sono fissati per evitare un numero eccessivo di situazioni in cui decisioni già prese, di cui si sarebbe dovuto tenere conto in relazione a decisioni successive, non sono note alle altre autorità di vigilanza. L'ESMA esamina tutte le decisioni presentate per verificare la coerenza interna, la disponibilità di informazioni sufficienti e l'uso di una terminologia corretta, e può imporre la ripresentazione o l'integrazione delle informazioni con ulteriori dati. Terminato l'esame, l'ESMA inserisce la decisione finalizzata all'attuazione delle norme nella banca dati.
96. La banca dati EECS contiene l'esito della discussione svoltasi durante la riunione. La gestione dei dati è realizzata in modo tale che le decisioni che diventano obsolete in conseguenza di modificazioni dei principi contabili siano spostate in una sezione separata, e che le decisioni considerate prive di rilevanza tecnica siano classificate in una sezione separata. La manutenzione della banca dati è affidata all'ESMA.
97. **Orientamento 17: per promuovere un'applicazione uniforme degli IFRS, le autorità di vigilanza europee che fanno parte dell'ESMA dovrebbero decidere quali delle decisioni inserite nella banca dati possono essere pubblicate in forma anonima.**

98. La selezione delle decisioni finalizzate all'attuazione degli IFRS dovrebbe essere effettuata dalle autorità di vigilanza con il coordinamento dell'ESMA. Le decisioni selezionate per la pubblicazione dovrebbero rispondere a uno o più dei criteri seguenti:
- la decisione riguarda una questione contabile complessa o una questione che potrebbe tradursi in differenze nell'applicazione degli IFRS;
 - la decisione riguarda una questione relativamente diffusa tra gli emittenti o in un certo tipo di attività, e quindi potrebbe interessare altre autorità di vigilanza o soggetti terzi;
 - la decisione riguarda una questione per la quale non vi è esperienza o le esperienze delle autorità di vigilanza non sono concordanti;
 - la decisione è stata presa sulla base di una disposizione non oggetto di un principio contabile specifico.
99. **Orientamento 18: le autorità di vigilanza europee dovrebbero presentare comunicazioni periodiche sulle attività finalizzate all'attuazione delle norme a livello nazionale e fornire all'ESMA le informazioni necessarie per le comunicazioni e per il coordinamento delle attività finalizzate all'attuazione delle norme svolte a livello europeo.**
100. Le autorità di vigilanza dovrebbero presentare comunicazioni periodiche al pubblico sulle politiche adottate in relazione all'attività finalizzata all'attuazione delle norme e sulle decisioni prese in casi specifici, che includono le questioni contabili e riguardanti la comunicazione. Spetta all'autorità di vigilanza decidere se presentare le comunicazioni al riguardo in forma anonima o non anonima.
101. Le autorità di vigilanza europee dovrebbero comunicare all'ESMA le proprie conclusioni e le decisioni prese nell'ambito dell'attività finalizzata all'attuazione delle norme in relazione alle priorità comuni dell'attività finalizzata all'attuazione delle norme individuate in conformità all'orientamento n. 10. Queste sono pubblicate dall'ESMA, insieme ad altre attività aventi rilevanza per il coordinamento europeo, nella sua relazione sull'attività finalizzata all'attuazione delle norme.